

PROCEDURA
PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMANATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 17221 DEL 12
MARZO 2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI



Sede legale in Viale Kennedy, 97 - 50038 Scarperia - FI
Capitale sociale Euro 1.157.000,00 interamente versato
Registro Imprese di Firenze n. 01813140488
Rea CCIAA di Firenze n. 306147
Codice Fiscale/P. IVA 01813140488

Documento approvato
dal Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A.
in data 29 novembre 2010

INDICE

SEZIONE I.....	4
AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 1	4
DEFINIZIONI.....	4
1.1.- Definizioni.....	4
Articolo 2.....	7
DEFINIZIONE DELLE PARTI CORRELATE.....	7
Articolo 3.....	7
3.1.- Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	7
3.2.- Operazioni di Minore Rilevanza.....	8
3.3.- Operazioni di Importo Esiguo.....	8
3.4.- Operazioni Ordinarie.....	8
3.5.- Determinazione della rilevanza delle Operazioni con Parti Correlate.....	8
Articolo 4.....	8
AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE	8
4.1.- Ambito di Applicazione	8
4.2.- Operazioni con Parti Correlate escluse dall’ambito di applicazione della Procedura.....	9
SEZIONE II.....	10
COMITATO PER LE PARTI CORRELATE	10
Articolo 5	10
COMPOSIZIONE E FUNZIONI.....	10
DEL COMITATO PER LE PARTI CORRELATE.....	10
5.1.- Composizione del Comitato per le Parti Correlate.....	10
5.2.- Funzioni del Comitato per le Parti Correlate.....	10
Articolo 6.....	10
INCOMPATIBILITÀ.....	10
DEI MEMBRI DEL COMITATO PER LE PARTI CORRELATE	10
Articolo 7.....	10
CONVOCAZIONE E RIUNIONI.....	10
DEL COMITATO PER LE PARTI CORRELATE.....	10
7.1.- Poteri di convocazione	10
7.2.- Riunioni del Comitato per le Parti Correlate.....	11
7.3.- Partecipazione di terzi alle riunioni del Comitato per le Parti Correlate.....	11
7.4.- Deliberazioni del Comitato per le Parti Correlate.....	11
7.5.- Verbali di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate	11
Articolo 8.....	11
ASSISTENZA DI ESPERTI INDIPENDENTI.....	11
8.1.- Attività degli esperti indipendenti	11
8.2.- Nomina degli esperti indipendenti e limiti di spesa.....	11
Articolo 9.....	12
PROCEDURA DI APPROVAZIONE	12
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	12
9.1.- Regole per l’approvazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	12
9.2.- Coinvolgimento del Comitato per le Parti Correlate.....	12
9.3.- Trasmissione del parere del Comitato per le Parti Correlate	12
9.4.- Verbali di approvazione	13
9.5.- Informativa in caso di parere negativo del Comitato per le Parti Correlate sulle Operazioni con Parti Correlate	13
Articolo 10	13
PROCEDURA DI APPROVAZIONE	13
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	13
DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	13
10.1.- Operazioni di competenza assembleare.....	13
10.2.- <i>Quorum</i> deliberativo speciale.....	13

10.3.- Casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale.	13
Articolo 11.....	14
PROCEDURA DI APPROVAZIONE	14
DELLE DELIBERE QUADRO	14
11.1.- Ricorso a Delibere Quadro.	14
11.2.- Requisiti delle Delibere Quadro.	14
11.3.- Disposizioni procedurali.....	14
Articolo 12	14
PROCEDURA DI APPROVAZIONE	14
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	14
COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE.....	14
12.1.- Operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate con approvazione preventiva della Società.	14
12.2.- Operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate senza approvazione preventiva dalla Società.	15
12.3.- Obblighi di informativa per le operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate.	15
12.4. Disciplina applicabile in caso di urgenza.	15
SEZIONE IV.....	15
INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	15
Articolo 13	15
OBBLIGHI DI INFORMATIVA	15
SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	15
13.1.- Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate.	15
13.2.- Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e predisposizione del Documento Informativo.	16
13.3.- Informativa periodica sulle Operazioni con Parti Correlate.	16
13.4.- Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF.	16
SEZIONE V.....	16
DISPOSIZIONI GENERALI	16
Articolo 14	16
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE FUNZIONALI.....	16
ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	16
14.1.- Individuazione delle Parti Correlate	16
14.2.- Variazione delle informazioni e dei dati trasmessi.....	17
Articolo 15	17
COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI.....	17
15.1.- Informativa al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Rosss.	17
Articolo 16	17
16.1.- Rinvio al Regolamento.	17
16.2.- Riferimento ai Principi Contabili Internazionali.	17
16.3.- Prevalenza della sostanza sulla forma.	17
16.4.- Modifiche della Procedura.	17
16.5.- Pubblicazione della Procedura.	17

PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Rosss S.p.A. (“**Rosss**” o la “**Società**”), nell’adunanza del 29 novembre 2010, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti della Società, investiti dal Consiglio di Amministrazione dei compiti di cui all’art. 4, comma 3, del regolamento in materia di parti correlate emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”).

La Procedura è adottata ai sensi del Regolamento, dell’art. 2391-*bis* del Codice Civile, degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), nonché in conformità alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..

La Procedura disciplina le regole relative all’identificazione, all’approvazione e all’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (quali *infra* definite) poste in essere da Rosss, direttamente ovvero per il tramite di società da essa controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

La Procedura entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

La Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Attuativa**”).

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che a esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno ogni anno, se procedere a una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l’altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell’efficacia della stessa nella prassi applicativa.

La presente Procedura è stata predisposta tenendo conto che, alla data della sua approvazione, due soli membri del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento e sulla corretta applicazione da parte della Società delle regole procedurali e sostanziali in essa contenute e ne riferisce all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, del Codice Civile e dell’art. 153 del TUF.

SEZIONE I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 **DEFINIZIONI**

1.1.- Definizioni.

Nella presente Procedura si intendono per:

“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società aderisce, nonché degli ulteriori requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del TUF.

“Amministratori Non Correlati”: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

“Comitato per le Parti Correlate”: il comitato appositamente costituito dalla Società ai sensi della Sezione II della presente Procedura.

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Controllo” (e tutti i termini derivanti da questo vocabolo): il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che un soggetto eserciti il controllo su una entità quando lo stesso possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di tale entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo sussiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea nella misura in cui esso abbia:

- (i) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (ii) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza dello statuto o di un accordo;
- (iii) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, nella misura in cui il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (iv) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, nella misura in cui il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo Congiunto”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, ivi inclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e il Direttore Generale.

“Documento Informativo”: il documento previsto dall'Articolo 13.2 della presente Procedura, predisposto secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento.

“Influenza Notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una entità senza averne il Controllo. Una influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Si presume che un soggetto eserciti una influenza notevole su una società dallo stesso partecipata qualora il medesimo soggetto possieda, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea di detta società partecipata. Di contro, si presume che un soggetto non eserciti una influenza notevole su una società dalla stessa partecipata, qualora possieda, direttamente o indirettamente, una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea di detta società partecipata, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza nel capitale sociale di una società partecipata di un socio titolare della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto la facoltà di esercitare una influenza notevole sulla società dallo stesso partecipata. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene sussistente l'influenza notevole, anche a prescindere dall'esistenza di legami partecipativi, in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, di una società partecipata;
- (ii) la partecipazione nel processo decisionale riguardante le politiche finanziarie e gestionali di una società partecipata, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra un soggetto e una società dallo stesso partecipata;
- (iv) l'interscambio di personale dirigente;
- (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“**Interessi significativi**”: gli interessi derivanti:

- (i) dagli assetti proprietari, nella misura in cui la partecipazione detenuta nella Società Controllata da Rosss, ovvero nella Società Collegata all’Emittente dal soggetto che esercita il Controllo o l’Influenza Notevole sulla Società abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle Società Controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata. Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo. Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società Controllata o Collegata, da parte di altre Società Controllate o a essa Collegate;
- (ii) da eventuali vincoli contrattuali o statutari in essere tra altre Parti Correlate e le sue Società Controllate e/o Collegate controparti dell’operazione.

Non si considerano, invece, interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra Rosss e le società da essa Controllate e tra Rosss e le società a essa Collegate.

“**Joint Venture**”: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta al Controllo Congiunto.

“**Operazioni con Parti Correlate**”: qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate (come *infra* definite), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse nella nozione di Operazioni con Parti Correlate:

- (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- (ii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata;
- (iii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché agli ulteriori Dirigenti con Responsabilità Strategiche, fermo quanto previsto al successivo Articolo 4.2, lett. a) e c), della presente Procedura. Al riguardo, si precisa che la remunerazione assegnata a ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche costituisce un’autonoma Operazione con Parte Correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali e di trasparenza applicabili in forza della presente Procedura.

“**Regolamento Emittenti**”: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche intervenute.

“**Società Collegata**”: una entità, anche senza personalità giuridica, su cui un soggetto esercita una Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto. Si considera Società Collegata anche la società di cui un soggetto detiene indirettamente una quota del capitale sociale pari o superiore al 20%.

“**Società Controllata**”: una entità, anche senza personalità giuridica, sottoposta al Controllo di un’altra entità.

“**Società di Minori Dimensioni**”: le società per le quali né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di Euro. Le Società di Minori Dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

“**Soci non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea di Rosss diversi (i) dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e (ii) dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate sia alla Società.

“**Statuto**”: lo statuto sociale di Rosss di volta in volta vigente.

“**Stretti Familiari**”: quei familiari di un soggetto che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, medesimo soggetto interessato nei loro rapporti con la Società, intendendosi per tali:

- (i) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (ii) i figli e le persone a carico (a) del soggetto, (b) del coniuge non legalmente separato o (c) del convivente.

Articolo 2

DEFINIZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Si considerano “**Parti Correlate**” a Rosss:

- (a) tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controllano Rosss, ne sono Controllati;
 - (ii) detengono una partecipazione in Rosss tale da poter esercitare una Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercitano il Controllo su Rosss congiuntamente con altri soggetti;
- (b) le Società Collegate di Rosss;
- (c) le *Joint Venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Rosss;
- (e) gli Stretti Familiari di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) le entità nelle quali uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- (g) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Annualmente, e almeno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede, con le modalità previste dal successivo Articolo 14.1, al censimento delle Parti Correlate. Il primo censimento sarà effettuato entro la data di efficacia della presente Procedura.

Articolo 3

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1.- Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Si considerano Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda delle caratteristiche di ciascuna singola operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (cinque per cento):

- Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto di Rosss tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato reso pubblico ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Rosss rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
 - Se le condizioni economiche dell'operazione con parte correlata sono definite, ai fini della determinazione del controvalore sono considerati:
 - (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
 - Se le condizioni economiche dell'operazione con parte correlata dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione corrisponde al valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Rosss. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

- Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
 - Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
 - Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
 - (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che sarà attribuito all'attività a seguito dell'acquisizione;
 - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Rosss. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

3.2.- Operazioni di Minore Rilevanza.

Si considerano Operazioni di Minore Rilevanza quelle Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo (quali *infra* definite).

3.3.- Operazioni di Importo Esiguo.

Si considerano Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore, per ogni singola operazione, è inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

3.4.- Operazioni Ordinarie.

Si considerano Operazioni Ordinarie le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa, come *infra* definita, e della connessa attività finanziaria, con la precisazione che l'“ordinario esercizio” si determina tenendo conto dell'oggetto, della ricorrenza, della funzione o scopo e della tempistica dell'operazione nonché della natura della controparte. Per “Attività Operativa” si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi e di tutte le altre attività di gestione di Rosss che non siano classificabili come attività di investimento o finanziarie ai sensi del Principio Contabile Internazionale n. 7 (IAS 7) adottato dal Regolamento CE n. 1126 del 2008, come di volta in volta modificato. Qualora trovasse applicazione l'esenzione di cui alla lettera e) del successivo Articolo 4.2, la Società sarà comunque tenuta, fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, a rispettare le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), punti i) e ii) del Regolamento.

3.5.- Determinazione della rilevanza delle Operazioni con Parti Correlate.

Ove diversamente non specificato, ai fini della determinazione della rilevanza delle Operazioni con Parti Correlate sulla cui base, ai sensi della presente Procedura, sono definite le fattispecie di Operazione di Maggiore Rilevanza, Operazione di Minore Rilevanza ovvero Operazione di Importo Esiguo, le medesime sono valutate, di volta in volta, su base individuale.

Articolo 4

AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

4.1.- Ambito di Applicazione

Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel presente Articolo 4, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura si applicano a tutte le Operazioni con Parti Correlate.

4.2.- Operazioni con Parti Correlate escluse dall'ambito di applicazione della Procedura.

Le Operazioni con Parti Correlate indicate nel seguente elenco sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura e non sono soggette agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento, fermo quanto prescritto dall'art. 5, comma 8, ove applicabile, del medesimo Regolamento.

- (a) Le deliberazioni assembleari assunte ai sensi (i) dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. che determinano un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché (iii) dell'art. 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
- (b) I piani di compensi basati su strumenti finanziari (es. piani di *stock options*) approvati dall'assemblea in conformità con l'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive.
- (c) Le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lett. a) del presente Articolo, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) Rosss abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- (d) Le Operazioni di Importo Esiguo. Tale esclusione non si applica nel caso di più Operazioni di Importo Esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, che cumulativamente considerate superano la soglia di esiguità fissata al precedente Articolo 3.3.
- (e) Le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.
- (f) Ove espressamente consentito dallo Statuto, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza e subordinatamente al rispetto dei seguenti obblighi:
 - (i) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore delegato, lo stesso dovrà informare il presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e comunque almeno tre giorni prima;
 - (ii) l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (iii) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
 - (iv) il Collegio Sindacale, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (v) la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui a due punti precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
 - (vi) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

- (g) Le operazioni con o tra Società Controllate da Rosss, anche congiuntamente con altri soggetti, nonché le operazioni con Società Collegate a Rosss, qualora nelle Società Controllate dalla o Collegate alla Società, che sono controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate.

SEZIONE II
COMITATO PER LE PARTI CORRELATE

Articolo 5
COMPOSIZIONE E FUNZIONI
DEL COMITATO PER LE PARTI CORRELATE

5.1.- Composizione del Comitato per le Parti Correlate.

La nomina del Comitato per le Parti Correlate è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della costituzione del Comitato per le Parti Correlate, nomina il relativo Presidente che avrà il compito di coordinare il funzionamento e le attività del Comitato stesso.

Il Comitato per le Parti Correlate è composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi e Non Correlati, in maggioranza Indipendenti.

Qualora non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati, le funzioni del Comitato per le Parti Correlate sono affidate dal Consiglio di Amministrazione a un presidio equivalente, ai sensi dell'art. 7, lettera d) del Regolamento, da identificarsi, alternativamente, nel Collegio Sindacale o nell'Amministratore Indipendente in carica, o in subordine in un esperto esterno indipendente e non correlato nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato durano in carica fino alla cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di amministratore o sindaco ovvero perdita dei requisiti di indipendenza.

5.2.- Funzioni del Comitato per le Parti Correlate.

Il Comitato per le Parti Correlate ha i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla presente Procedura e dalle disposizioni applicabili.

Articolo 6
INCOMPATIBILITÀ
DEI MEMBRI DEL COMITATO PER LE PARTI CORRELATE

I membri del Comitato per le Parti Correlate che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata Operazione con Parti Correlate sottoposta all'esame del Comitato per le Parti Correlate in virtù della presente Procedura, devono darne immediata notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora gli altri membri del Comitato per le Parti Correlate ritenessero tale circostanza idonea a compromettere l'indipendenza di giudizio del componente che ha dichiarato di avere tale interesse nell'Operazione con Parti Correlate, essi possono chiedere a quest'ultimo di astenersi dalle decisioni sulla singola Operazione con Parti Correlate per cui lo stesso ha dichiarato di avere un interesse.

Articolo 7
CONVOCAZIONE E RIUNIONI
DEL COMITATO PER LE PARTI CORRELATE

7.1.- Poteri di convocazione.

Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente Procedura, il Comitato per le Parti Correlate si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal Presidente o da un componente del Comitato medesimo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione può avvenire senza formalità anche in forma orale.

7.2.- Riunioni del Comitato per le Parti Correlate.

Il Comitato per le Parti Correlate si riunisce in sede collegiale. Le riunioni del Comitato per le Parti Correlate possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso la relativa documentazione.

7.3.- Partecipazione di terzi alle riunioni del Comitato per le Parti Correlate.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato per le Parti Correlate, in relazione all'argomento trattato e all'oggetto dell'Operazione con Parti Correlate, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i consulenti esterni incaricati dal Consiglio di Amministrazione di assistere la Società nella trattativa avente a oggetto l'Operazione con Parti Correlate su cui il Comitato per le Parti Correlate deve esprimere il proprio parere preventivo, nonché gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato stesso per l'elaborazione del proprio parere.

7.4.- Deliberazioni del Comitato per le Parti Correlate.

Il Comitato per le Parti Correlate si intende validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza degli aventi diritto.

Qualora la deliberazione del Comitato per le Parti Correlate non potesse essere assunta per il mancato raggiungimento di uno dei suddetti *quorum* costitutivo e/o deliberativo, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione con Parti Correlate, le funzioni del Comitato per le Parti Correlate saranno assunte, limitatamente all'Operazione con Parti Correlate in questione, dal Collegio Sindacale.

7.5.- Verbali di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate.

Le riunioni del Comitato per le Parti Correlate risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione, vengono conservati in ordine cronologico presso la sede della Società. Il verbale della deliberazione di approvazione di un'Operazione con Parti Correlate deve contenere adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento di detta Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Articolo 8

ASSISTENZA DI ESPERTI INDIPENDENTI

8.1.- Attività degli esperti indipendenti.

È attribuita al Comitato per le Parti Correlate la facoltà di ricorrere, a spese della Società, all'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Non si considerano esperti indipendenti e pertanto non possono assistere il Comitato per le Parti Correlate i soggetti che intrattengano, o abbiano intrattenuto nei precedenti tre esercizi, significative relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tali da comprometterne l'indipendenza, con:

- (i) la Società e le sue Controllate;
- (ii) i soggetti che controllano la Società;
- (iii) gli amministratori e i sindaci delle società di cui al punti (i) e (ii).

8.2.- Nomina degli esperti indipendenti e limiti di spesa.

Qualora il Comitato per le Parti Correlate intenda avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti, dovrà darne preventiva notizia all'organo della Società competente a deliberare sull'Operazione con Parti Correlate (*i.e.* il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore delegato), indicando una rosa di almeno due soggetti idonei a svolgere detto incarico entro il limite di spesa autorizzato, tra i quali l'organo della Società competente a deliberare sull'Operazione con Parti Correlate selezionerà il nominativo di cui intende avvalersi precisando i termini e l'oggetto del mandato conferito. I costi per l'assistenza da parte dell'esperto indipendente saranno sostenuti dalla Società e non dovranno in ogni caso superare, per ciascuna Operazione con Parte Correlate, un ammontare compreso fra il 1% (uno) per cento e il 5% (cinque) per cento del valore dell'Operazione con Parti Correlate con limite massimo di € 10.000,00 (diecimila/00).

SEZIONE III DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione ha adottato secondo i principi indicati nel Regolamento un'unica procedura applicabile sia alle Operazioni di Minore Rilevanza sia alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, avvalendosi pertanto della facoltà prevista dall'art. 10, comma 1, del Regolamento per le Società di Minori Dimensioni.

Articolo 9
PROCEDURA DI APPROVAZIONE
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

9.1.- Regole per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate.

Le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare sono approvate dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società (*i.e.* Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore delegato), previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate circa la sussistenza dell'interesse della Società al compimento di tale Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9.2.- Coinvolgimento del Comitato per le Parti Correlate.

Anche ai fini della redazione del parere di cui al precedente Articolo 9.1, il Presidente del Comitato per le Parti Correlate riceve, con la massima tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui sarà approvata l'Operazione con Parti Correlate, da parte dei soggetti competenti a deliberare in merito alla medesima Operazione, ovvero dai soggetti dagli stessi all'uopo delegati, una completa e adeguata informativa, in relazione alle Parti Correlate coinvolte, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione con Parti Correlate - con la specificazione, supportata da oggettivi elementi di riscontro, se le condizioni dell'Operazione con Parti Correlate siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* - nonché agli interessi e alle motivazioni sottostanti l'Operazione con Parti Correlate.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie. Il Comitato per le Parti Correlate può comunque richiedere informazioni aggiuntive.

9.3.- Trasmissione del parere del Comitato per le Parti Correlate.

Il Comitato per le Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere almeno 2 (due) giorni prima della data in cui sarà approvata e/o eseguita l'Operazione con Parti Correlate, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste a esperti indipendenti eventualmente incaricati.

Entro il suddetto termine, al fine di consentire la valutazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate, il parere dovrà essere trasmesso dal Presidente del Comitato per le Parti Correlate all'organo competente ad approvare l'Operazione con Parti Correlate.

Qualora una Operazione con Parti Correlate sia influenzata dall'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e segg. cod. civ., il parere del Comitato per le Parti Correlate dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza di tale operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parti Correlate.

9.4.- Verballi di approvazione.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Qualora l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

9.5.- Informativa in caso di parere negativo del Comitato per le Parti Correlate sulle Operazioni con Parti Correlate.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, la Società, in caso di approvazione di Operazioni con Parti Correlate in presenza di un parere negativo del Comitato per le Parti Correlate, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente (i) l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di tali pareri negativi, nonché (ii) le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

Articolo 10 PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

10.1.- Operazioni di competenza assembleare.

Quando un'Operazione di Minore Rilevanza o un'Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dell'Articolo 9 si applicano *mutatis mutandis* con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione della Società - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

10.2.- Quorum deliberativo speciale.

Qualora la proposta di deliberazione inerente una Operazione di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'assemblea sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nonostante il parere negativo del Comitato per le Parti Correlate, l'esecuzione di tale Operazione di Maggiore Rilevanza – quand'anche avesse ottenuto l'approvazione dell'assemblea con le maggioranze prescritte dagli artt. 2368, commi 1 e 2, e 2369, comma 3 cod. civ. nonché con gli eventuali *quorum* rafforzati applicabili ai sensi dello Statuto e fatte salve le regole in tema di conflitto d'interessi dei soci e di computo dei voti espressi dai soci in conflitto d'interessi di cui agli artt. 2373 e 2368, comma 3, cod. civ. - potrà essere impedita qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il 10% (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprimano voto contrario alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

10.3.- Casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale.

Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, le Operazioni con Parti Correlate di competenza

dell'Assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alle previsioni degli Articoli 10.1 e 10.2, a condizione che:

- (a) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (b) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (c) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Qualora, ai sensi della suddetta lettera (b), il Collegio Sindacale non ritenga sussistere le ragioni di urgenza, l'Assemblea delibera con le modalità previste all'Articolo 10.2; ove invece il Collegio Sindacale ravvisi la sussistenza delle ragioni di urgenza, la Società mette a disposizione del pubblico entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto con particolare riguardo al numero del voto complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

Articolo 11

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE DELIBERE QUADRO

11.1.- Ricorso a Delibere Quadro.

Il Consiglio di Amministrazione di Rosss ha la facoltà di approvare, mediante una unica delibera (la “**Delibera Quadro**”), l'esecuzione di Operazioni con Parti Correlate che siano fra loro omogenee quanto alla tipologia e alle caratteristiche delle operazioni e che siano concluse con determinate categorie di Parti Correlate.

11.2.- Requisiti delle Delibere Quadro.

La Delibera Quadro dovrà (i) avere efficacia non superiore a un anno, (ii) descrivere le Operazioni con Parti Correlate che ne sono oggetto in maniera sufficientemente determinata, indicando, su base cumulata, il prevedibile ammontare massimo da realizzarsi nel periodo di riferimento ivi stabilito nonché specificando le motivazioni delle condizioni in base alle quali le suddette Operazioni con Parti Correlate devono essere eseguite.

11.3.- Disposizioni procedurali.

A seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della Delibera Quadro cumulativamente considerate, il processo di adozione della Delibera Quadro dovrà avvenire in conformità alle disposizioni procedurali di cui al precedente Articolo 9. Per le singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione della Delibera Quadro le summenzionate disposizioni non troveranno, invece, applicazione.

Articolo 12

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

12.1.- Operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate con approvazione preventiva della Società.

Qualora il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea della Società esaminino o approvino in via preventiva operazioni compiute da Società Controllate con Parti Correlate troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della presente Procedura, con particolare riferimento alle disposizioni di carattere procedurale dettate dal precedente Articolo 9, fermo restando che, anche con riferimento alle operazioni con Parti Correlate di cui al presente Articolo, Rosss adempie agli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

12.2.- Operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate senza approvazione preventiva dalla Società.

Al di fuori dai casi di cui al precedente Articolo 12.1, qualora una Società Controllata intenda effettuare un'operazione con Parti Correlate a Rosss, l'organo amministrativo della Società Controllata dovrà ottenere, prima dell'approvazione dell'operazione, il parere motivato del Comitato per le Parti Correlate ai sensi del precedente Articolo 9. Qualora il parere del Comitato per le Parti Correlate fosse negativo, il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Controllata che approverà l'operazione con Parti Correlate dovrà riportare (i) un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società Controllata al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e (ii) le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo reso dal Comitato per le Parti Correlate.

12.3.- Obblighi di informativa per le operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai precedenti Articoli 12.1 e 12.2, l'organo amministrativo della Società Controllata sarà tenuto, prima di approvare l'operazione con Parti Correlate, a trasmettere rispettivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e al Presidente del Comitato per le Parti Correlate tutte le informazioni e la documentazione relativa all'operazione con Parti Correlate che la Società Controllata intende porre in essere.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, dal canto suo, provvede a inviare annualmente all'organo amministrativo delle Società Controllate l'elenco aggiornato delle Parti Correlate predisposto ai sensi del successivo Articolo 14 e a informarle tempestivamente in merito ad eventuali successive variazioni.

12.4. Disciplina applicabile in caso di urgenza.

Qualora una Società Controllata debba approvare con urgenza una operazione con Parti Correlate a Rosss, tale operazione potrà essere conclusa anche in deroga a quanto previsto dai precedenti Articoli 12.1 e 12.2, purché l'organo amministrativo della Società Controllata fornisca, tempestivamente e comunque prima del compimento dell'operazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Rosss, nonché al Presidente del Comitato per le Parti Correlate, un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza.

SEZIONE IV INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
--

Articolo 13
OBBLIGHI DI INFORMATIVA
SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

13.1.- Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate.

Fermi gli obblighi informativi di cui al Regolamento, il Comitato per le Parti Correlate fornisce, almeno trimestralmente, con riferimento ai trimestri solari annui, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3, lettera c) e 6 e dell'art. 14, comma 2, del Regolamento, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate medesimo;
- sull'attuazione di ciascuna delibera rientrante nell'ambito delle Delibere Quadro.

13.2.- Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e predisposizione del Documento Informativo.

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Controllate, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, un Documento Informativo, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo. In caso l'Operazione di Maggiore Rilevanza fosse approvata nonostante il parere negativo del Comitato per le Parti Correlate, il Documento Informativo dovrà riportare in allegato un documento contenente le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

13.3.- Informativa periodica sulle Operazioni con Parti Correlate.

La Società, ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, fornisce, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione, informazioni relative a:

- singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate (l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi);
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

13.4.- Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF.

Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Articolo 3.1 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Parti Correlate.

SEZIONE V DISPOSIZIONI GENERALI
--

**Articolo 14
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE FUNZIONALI
ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

14.1.- Individuazione delle Parti Correlate

La Società predispone e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque già disponibili, un elenco delle Parti Correlate.

Anche in considerazione dell'obbligo previsto dall'art. 4, comma 8, del Regolamento, annualmente, e almeno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede al

censimento delle Parti Correlate. A tal fine il Consiglio di Amministrazione provvede a identificare e classificare le Parti Correlate della Società mediante la richiesta alle persone fisiche rientranti nelle lettere a) e d) del precedente Articolo 2 della compilazione del modulo allegato *sub A*).

14.2.- Variazione delle informazioni e dei dati trasmessi

Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

Articolo 15

COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI EXART. 154-BIS DEL TUF

15.1.- Informativa al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Rosss.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari riceve tempestivamente un'adeguata informativa dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore delegato della Società, riguardante l'approvazione di Operazioni con Parti Correlate ai sensi della presente Procedura affinché questi possa tenerne conto nella redazione dei documenti contabili societari.

Articolo 16

MISCELLANEA

16.1.- Rinvio al Regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, si intendono qui richiamate le disposizioni del Regolamento.

16.2.- Riferimento ai Principi Contabili Internazionali.

L'interpretazione delle definizioni di cui alla presente Procedura deve essere compiuta facendo riferimento, ove applicabili, al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 1606/2002.

16.3.- Prevalenza della sostanza sulla forma.

Ai fini della qualificazione di una controparte di Rosss come sua Parte Correlata si deve fare riferimento alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

16.4.- Modifiche della Procedura.

La presente Procedura può essere modificata esclusivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata ai sensi dello Statuto, previo il parere favorevole di un comitato, all'uopo costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, o qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti ovvero, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

16.5.- Pubblicazione della Procedura.

La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate, senza indugio entro 5 (cinque) giorni dalla loro approvazione, sul sito internet della Società, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione di Rosss, ai sensi dell'art. 2391-*bis* cod. civ..

ALLEGATO A

Modulo per l'identificazione delle Parti Correlate

Luogo e data [●]

Spettabile
[Rosss S.p.A.]
[●]
[●]

*Alla cortese attenzione
del Responsabile del [●]*

Oggetto: Operazioni con parti correlate

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____ Via _____, nella qualità di Amministratore/Sindaco/Dirigente della società _____, consapevole che l'omessa o mendace dichiarazione può dar luogo a tutte le conseguenze di legge, con la presente, ai fini della normativa in materia di operazioni con parti correlate e dopo aver ben compreso le definizioni di parte correlata, di stretto familiare, di controllo, controllo congiunto e influenza notevole riportate nella "Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate" di cui è stata presa visione sul sito internet societario, *(barrare la/ le casella/ e che interessa/ no)*

DICHIARA di non esercitare controllo, controllo congiunto, influenza notevole su alcuna società o ente:

o, in alternativa,

DICHIARA di controllare/controllare congiuntamente/esercitare un'influenza notevole nelle sotto elencate società/enti:

Società	Sede legale	Codice fiscale	Grado di relazione

Inoltre

DICHIARA di non avere STRETTI FAMILIARI che esercitino controllo/controllo congiunto/esercitino un'influenza notevole in alcuna società/ente

o, in alternativa,

DICHIARA che i suoi STRETTI FAMILIARI sono:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela

E che gli stessi controllano/controllano congiuntamente/esercitano un'influenza notevole nelle sotto elencate società/enti:

Società	Sede legale	Codice fiscale	Grado di relazione

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale futura variazione delle informazioni qui fornite.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle Operazioni con Parti Correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

In fede,

Luogo e data

Firma

[NOTA: qualora non fossero intervenute modifiche rispetto alla precedente identificazione, sarà sufficiente la seguente dichiarazione]

Luogo e data [●]

Spettabile
[Rosss S.p.A.]

[●]
[●]

*Alla cortese attenzione
del Responsabile del [●]*

Oggetto: Operazioni con parti correlate

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____ Via _____, nella qualità di Amministratore/Sindaco/Dirigente della società _____, consapevole che l'omessa o mendace dichiarazione può dar luogo a tutte le conseguenze di legge, con la presente, ai fini della normativa in materia di operazioni con parti correlate e dopo aver ben compreso le definizioni di parte correlata, di stretto familiare, di controllo, controllo congiunto e influenza notevole riportate nella "Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate" di cui è stata presa visione sul sito internet societario, (*barrare la/ le casella/ e che interessa/ no*)

DICHIARA che non sono intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione effettuata in data [●]

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale futura variazione delle informazioni qui fornite.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle Operazioni con Parti Correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

In fede,

Luogo e data

Firma
